



# Tribunale di Bologna

Presidenza e Dirigenza

Bologna, 11 MAR 2021

n. 647 prot.

*Ai Direttori e ai responsabili delle cancellerie penali  
e a tutto il personale del settore penale*

Sede

*Al personale della Segreteria Amministrativa*

Sede

*Al personale del settore penale dei Giudici di Pace del circondario*

**OGGETTO: Art. 24, commi 6-bis e segg., d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 – Adempimenti necessari al controllo degli atti di impugnazione depositati con invio su casella PEC.**

Richiamando le precedenti disposizioni in tema di semplificazione dell'attività di deposito con valore legale di atti, documenti e istanze penali mediante invio su casella PEC contenute nella nota prot. n. 2971 del 12/11/2020 e le successive indicazioni trasmesse a mezzo mail il 28/12/2020 e con nota prot. n. 6 del 19/01/2021 in materia di deposito mediante PEC dell'atto di impugnazione, si trasmette, in allegato, la nota n. 0003783 del 05/03/2021 della Corte Suprema di Cassazione.

Le nuove forme di deposito previste dalla normativa indicata in oggetto incidono sull'ammissibilità dell'atto di impugnazione ed è, pertanto, necessario effettuare delle verifiche sulle caratteristiche dell'atto in forma di documento informatico trasmesso a mezzo PEC dal difensore.

Tale controllo è, infatti, propedeutico all'attività del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, cui compete la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione che non rispetti i requisiti formali richiamati dalla normativa vigente in materia di deposito degli atti di impugnazione tramite PEC.

Preme, pertanto, a questa Presidenza e Dirigenza evidenziare gli adempimenti che devono essere effettuati dalla cancelleria prima della trasmissione dell'atto al giudice dell'impugnazione e di cui deve essere fornita formale attestazione circa i controlli effettuati sulla copia analogica dell'atto.

Poiché l'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC intestato al difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, è necessario verificare la correttezza dell'indirizzo PEC del mittente che deve risultare dal RegIndE (consultabile *on line* sul portale dei servizi telematici) e dell'indirizzo PEC dell'ufficio destinatario dedicato al deposito degli atti penali, come indicati nella nota prot. n. 2971 sopra richiamata ([depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.tribunale.bologna@giustiziacert.it) individuato per l'**ufficio dibattimento**; [depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it) individuato per il **Tribunale della Libertà**; [depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.tribunale.bologna@giustiziacert.it)

individuato per l'**ufficio del GIP**; [depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it) dedicato al Giudice di Pace di Bologna, [depositoattipenali.gdp.imola@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.gdp.imola@giustiziacert.it) per il Giudice di Pace di Imola).

Qualora gli atti di impugnazione pervengano a caselle di posta elettronica diverse dalle caselle certificate appositamente dedicate, gli addetti provvederanno a respingere i messaggi di posta impropriamente trasmessi, precisando che: *la casella non è abilitata alla ricezione degli atti processuali a norma dell'art. 24 L. 176/2020.*

A seguito della verifica della correttezza degli indirizzi PEC, è necessario procedere a stampare il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, in quanto da esso risultano evidenti i seguenti dati: l'indirizzo del mittente e del destinatario; l'oggetto del messaggio (se trattasi di ricorso, appello ecc.); l'indicazione degli atti allegati che riportano l'estensione informatica del formato di sottoscrizione ("p7m"; "pdf.signed").

A tal proposito, è essenziale, altresì, verificare l'apposizione di una valida firma digitale (sia sull'atto di impugnazione che su tutti gli allegati); l'analisi della suddetta firma può essere effettuata mediante l'utilizzazione di alcuni software esistenti (es. FirmaOk; ArubaSig, ecc.).

L'atto di impugnazione e i relativi allegati dovranno essere stampati ed uniti al messaggio di posta elettronica certificata, annotando, sulla stampa stessa del messaggio, di aver verificato: A) la firma digitale del soggetto che ha sottoscritto l'atto; B) la correttezza della casella destinataria del messaggio; C) la presenza della casella PEC del mittente su RegIndE.

Qualora la cancelleria rilevi delle irregolarità sui profili descritti, la stessa è tenuta ad investire immediatamente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al fine di emettere l'ordinanza di cui all'art. 24, comma 6-septies, della L. 176/2020.

Si evidenzia l'importanza degli adempimenti descritti, poiché la Corte di Cassazione dovrà procedere, in via preliminare, alle medesime verifiche al momento della ricezione delle impugnazioni e degli altri atti alla stessa direttamente indirizzati ed, a posteriori, per la verifica dell'ammissibilità delle impugnazioni telematiche presentante al giudice di merito e da questo trasmesse ex artt. 590 c.p.p. e 165-bis disp.att. c.p.p.

Si raccomanda scrupolosa osservanza. Manda ai Direttori e ai Funzionari responsabili delle sezioni penali per la vigilanza sulla corretta applicazione.

**Il Dirigente**

~~Dott.ssa Elena Barca~~



**Il Presidente**

Dott. Francesco Caruso

